

COMUNE DI FURCI SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno del mese di marzo, in Furci Siculo e nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata avente forza di legge tra le parti a norma dell'art. 1372 del Codice Civile

TRA

Il Comune di Furci Siculo (ME) con sede in Via Roma n. 58 - P.IVA 00361970833 rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale, Dott.ssa Antonietta Interdonato nata a S. Teresa di Riva il 16.06.1959 così come autorizzata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 08.03.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto

E

L'Avv. Carmelo Moschella, nato a Messina il 26.12.1969, C.F. MSCCML69T26F158A residente in S. Teresa di Riva (ME) Via Lungomare Giovanni Falcone n. 140, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Messina, che a tutti gli effetti del presente atto elegge domicilio presso questo Comune;

PREMESSO CHE

Il Comune di Furci Siculo (ME) deve proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sede di Palermo - per l'annullamento, previa sospensione, del D.D.G. n. 1111 del 04.12.2017 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, Servizio 4 - Gestione P.O.R. e Finanziamenti, ha disposto la riduzione della somma complessiva di € 235.298,18 dell'originario contributo di € 4.705.963,66 già concesso ed erogato al Comune di Furci Siculo con D.D.G. n. 491 del 02.07.2014 in relazione al PO FESR Sicilia 2007/2013 - Linea di intervento 2.1.3.1 per la realizzazione del progetto esecutivo denominato "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del Bacino denominato Sicilia - Ionico - Peloritano", codice CUP C17E12000550009 - Codice Caronte SI_11260;

Con D.G.C. n. 78 del 08.03.2017, immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale Reg. Gen. n.122 del 12.03.2018, nel rispetto del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi esterni, è stato individuato l'Avv. Carmelo Moschella, il cui nominativo non è stato attinto dall'albo aperto degli avvocati, atteso che trattasi di incarico legale particolarmente complesso e richiedente specifiche ed alte professionalità e che il valore dell'affidamento è inferiore alla soglia di 40.000,00 euro di cui all' 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, tenuto conto delle Linee Guida adottate

dall'ANAC con determinazione n. 1097 del 26.10.2016.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente nel proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sede di Palermo - per l'annullamento, previa sospensione, del D.D.G. n. 1111 del 04.12.2017 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Energia, Servizio 4 - Gestione P.O.R. e Finanziamenti, ha disposto la riduzione della somma complessiva di € 235.298,18 dell'originario contributo di € 4.705.963,66 già concesso ed erogato al Comune di Furci Siculo con D.D.G. n. 491 del 02.07.2014 in relazione al PO FESR Sicilia 2007/2013 - Linea di intervento 2.1.3.1 per la realizzazione del progetto esecutivo denominato "Realizzazione e gestione della rete di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del Bacino denominato Sicilia - Ionico - Peloritano", codice CUP C17E12000550009 - Codice Caronte SI_11260.

A tal fine il Sindaco rilascerà apposita e formale procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente disciplinare a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Furci Siculo;
- a rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente, tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a costituirsi in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna della documentazione verrà sottoscritto apposito verbale.


Il Professionista, al momento del ritiro della documentazione, dichiara di aver preso visione del Piano Triennale dell'anticorruzione e dell'illegalità, del Codice di comportamento e del Codice disciplinare, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto degli stessi.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio curriculum vitae per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2, e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del curriculum, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26 comma 3 del citato decreto legislativo.

ARTICOLO 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e,



in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ARTICOLO 3

Le parti, così come indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, comma 3, del Codice Civile e dell'art. 2 bis della Legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilito per l'incarico di cui alla succitata delibera di G.C. , per cui l'Avv. Carmelo Moschella C.F. MSCCML69T26F158A assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Furci Siculo (ME), giusta D.G.C. n. n. 78 del 08.03.2018 e determinazione n. Reg. Gen. n. 122 del 12.03.2018, e accetta il compenso stabilito di € 5.764,07 compresa IVA e CPA e spese generali, come per legge, giusto Allegato n. 2);

In caso di studi associati, il corrispettivo è determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Si intende compresa nel compenso ogni attività e spesa accessoria.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista un acconto pari ad € 1.500,00 comprensivo di CPA ed Iva ai sensi di legge. Il predetto acconto verrà liquidato previo invio all'Ente di regolare fattura elettronica e copia del ricorso notificato. Tale acconto sarà computato all'atto della liquidazione del saldo, detratti altresì gli eventuali ulteriori acconti successivi.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti a titolo di acconto al legale fino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata in relazione ad effettive e documentate esigenze professionali. E' facoltà dell'Ente comunque sulla base della disponibilità in bilancio, corrispondere ulteriori acconti, tenuto conto dell'andamento della controversia e su richiesta motivata e documentata da parte del legale incaricato.

Il compenso dovuto a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di regolare fattura valida ai fini fiscali e analitica parcella corredata con il provvedimento conclusivo del giudizio.

La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

Allorquando, pertanto, gli acconti già impegnati dalla Amministrazione per l'incarico fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo il legale non potrà continuare ad espletare l'attività difensiva previa comunicazione scritta.

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessiva gestione contabile per l'Ente - il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ogni anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale



oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

ARTICOLO 4

E' onere del Professionista relazionare e tenere informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

ARTICOLO 5

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.


ARTICOLO 6

Il legale incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione.

Il legale incaricato dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né di incorrere in altra situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012, di non essere in conflitto di interessi con il responsabile del procedimento e con i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n.39/2013 di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune né di rivestire incarichi amministrativi di vertice o incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune.

Fatta salva l'eventuale responsabilità cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi



dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 il legale incaricato con la sottoscrizione del presente disciplinare attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo professionista per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 7

Ai fini del presente disciplinare le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione comunale in Furci Siculo (ME), presso il Palazzo Municipale sito in Via Roma n. 58;
- il Professionista in Messina Via XXIV Maggio n. 18.

ARTICOLO 8

La manifesta negligenza degli errori evidenti ed i ritardi, nonché comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

In tal caso il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 3.

Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti, informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.

La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto è fonte di responsabilità penale, civile e contabile secondo le disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui al precedente art. 3, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

ARTICOLO 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ARTICOLO 11

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di



conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 12

Il legale incaricato si obbliga a comunicare il probabile rischio di soccombenza nella presente controversia entro 30 giorni dalla sottoscrizione della procura alle liti. La valutazione di tale rischio deve essere aggiornata con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze, nonché all'andamento dell'istruzione probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati dal legale; la comunicazione in questione deve essere trasmessa, comunque, almeno una volta l'anno entro il 30 giugno al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio. Il rischio deve essere valutato secondo la seguente classificazione: basso, medio, medio alto, alto e dovrà essere indicata la durata stimata del giudizio.

ARTICOLO 13

Il Comune secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003 informa il legale incaricato, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 14

Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali ed a quelle del regolamento comunale vigente.

ARTICOLO 15

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE
Il Responsabile Area Amm. ed Ist.

IL LEGALE INCARICATO
Avv. *[firma]*

L'Avv. CARMELO MOSCHIELLA dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli articoli del presente disciplinare e di approvarle espressamente.

IL LEGALE INCARICATO
Avv. *[firma]*



INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi dell' art. 13 del D.lgs. 196/2003 il Comune di Furci Siculo (ME), nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante pro tempore, informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l' organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l' estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Ordini professionali) sono conservati presso la sede legale dell'Ente in Furci Siculo (ME) - VIA Roma n. 58.

Finalità del trattamento:

- a. completamento istruttoria e svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- b. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- c. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- d. gestione amministrativa del rapporto stesso;
- f. tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi alla esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a. Amministrazioni finanziarie ed Enti pubblici previdenziali che ne facciano richiesta;
- b. Istituto bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- c. Professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/2003 mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di Furci Siculo (ME) Titolare del trattamento è il Comune di Furci Siculo (ME).

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area interessata.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell' origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.

L'interessato ha diritto, altresì, di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione dei dati trattati in violazione di legge.

L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

